



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 12-04-2021

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTE "NUOVA IMU" ANNO 2021.
-----------------	---

Addì **dodici** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **11:07**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Piscinas, in seduta pubblica ed unica convocazione, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano all'appello nominale i Signori:

<u>NOME</u>	<u>CARICA</u>	<u>PRESENTE</u>	<u>ASSENTE</u>
COGOTTI MARIANO	SINDACO	SI (in presenza)	NO
ATZEI ELEONORA	CONSIGLIERE	SI (in presenza)	NO
ATZORI ROBERTO	CONSIGLIERE	SI (in presenza)	NO
BACHIS GIACOMO	CONSIGLIERE	SI (in presenza)	NO
FADDA LORENA	CONSIGLIERE	SI (in presenza)	NO
FRAU LOREDANA	CONSIGLIERE	SI (in presenza)	NO
MANCOSU GIOVANNI	CONSIGLIERE	NO	SI
MURTAS GIANICOLO'	CONSIGLIERE	SI (in presenza)	NO
PALMAS FEDERICA	CONSIGLIERE	SI (in presenza)	NO
PINTUS FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI (in presenza)	NO
TRASTUS GIAN LUCA	CONSIGLIERE	SI (in presenza)	NO

COMPONENTI IN CARICA	n. 11
PRESENTI	n. 10
ASSENTI	n. 01

Presiede l'adunanza, in qualità di Sindaco, il Sig. Mariano Cogotti;

Assiste il Segretario Comunale reggente a scavalco, Dr. Remo Ortu, in videoconferenza con assistenza in loco del Vicesegretario Comunale, Dr. Pietro Paderas;

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno;

Il Sindaco, altresì, dichiara che, conformemente al D.L. 18/20 ed al restante quadro normativo vigente sul lavoro agile e sul funzionamento degli organi in modalità a distanza, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza ed ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione del Servizio Finanziario n. 06 del 29.03.2021 del Registro Generale, avente il medesimo oggetto della presente Deliberazione: "**CONFERMA ALIQUOTE "NUOVA IMU" ANNO 2021**";

ACCERTATO che la stessa proposta è regolarmente corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ove richiesti, espressi ai sensi dell'art.49, c. 1, del D. Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

SENTITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta al Consiglio;

PRESO ATTO che non vi sono altri interventi, la proposta viene messa ai voti:

Presenti 10, Votanti 10,

Favorevoli 10, Contrari nessuno, Astenuti nessuno,

Con votazione separata si procede a votare l'immediata esecutività della presente Deliberazione:

Presenti 10, Votanti 10,

Favorevoli 10, Contrari nessuno, Astenuti nessuno,

All'unanimità,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: *"ART. 58 DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO CON LA LEGGE N. 133/2008 - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER IL TRIENNIO 2021/2023"*;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe IMU per l'anno 2021.

La seduta si conclude alle ore 11.31.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mariano Cogotti
(firmata digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Remo Ortu
(firmata digitalmente)

Il presente verbale viene pubblicato, con Prot. 1634 del 14.04.2021, all'Albo Pretorio del Comune dal 14.04.2021 al 28.04.2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs.267/2000 ed è contestualmente trasmesso ai Capigruppo Consiliari con medesima nota.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Remo Ortu
(firmata digitalmente)



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

Registro Generale

N° 6

del 29-03-2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTE "NUOVA IMU" ANNO 2021.
-----------------	---

Il Sindaco

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il **comma 748**, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il **comma 750**, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il **comma 751**, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il **comma 752**, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il **comma 753**, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il **comma 754**, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- 2) il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti **la prima il 16 giugno** e **la seconda il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3) ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Visto l'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020, il quale stabilisce che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019, è applicata nella misura della metà;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

Categoria Immobile	Aliquota base
Abitazione principale (A/1, A/8, A/9)	0,50%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati merce * *esenti dal 2022	0,10%
Terreni agricoli (ESENTI)	0,00%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,86%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86%

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU approvato con delibera C.C. n. 11 del 14.07.2021 ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.07.2021 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;

PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come dalla seguente tabella:

Categoria Immobile	Aliquota base
Abitazione principale (A/1, A/8, A/9)	0,50%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati merce * *esenti dal 2022	0,10%
Terreni agricoli (ESENTI)	0,00%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,86%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86%

3. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
4. **Di dichiarare** la presente proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 , stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe IMU per l'anno 2021.

Cogotti Mariano
(firmato digitalmente)

Il Sindaco



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS.267/2000

Parere allegato alla proposta n. 6 del 29-03-2021 avente ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE "NUOVA IMU" ANNO 2021."

REGOLARITA' TECNICA: Favorevole
Piscinas 29-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Murgia Vilma
(firmato digitalmente)



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS.267/2000

Parere allegato alla proposta n. 6 del 29-03-2021 avente ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE "NUOVA IMU" ANNO 2021."

REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole
Piscinas 29-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Vilma Murgia
(firmato digitalmente)